

Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 08/06/26 Serie 3
al n. 940
Corrisposti € 20,00



ASSOCIAZIONE "L'OFFICINA DELLA MUSICA"

VIA DEL CAPITOLO 56 PIACENZA (PC) Cod. Fisc. e P.Iva n° 01701410332

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 30 maggio 2026, alle ore 15.00, presso la sede si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione L'OFFICINA DELLA MUSICA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie finalizzate all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sezione APS

Presiede l'assemblea a norma di statuto il sig. Sandro Camisa. I presenti nominano all'unanimità quale Segretario il sig. Massimiliano Fiorilli che accetta. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed, essendo presenti n. 10 Soci, è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente dell'associazione dà lettura della comunicazione inviata dalla Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna, spiegando che essa si rende necessaria per completare positivamente la pratica di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. Nello specifico, la Regione ha richiesto di modificare gli articoli 4, 6 e 9 dello Statuto in quanto l'attuale stesura non risulta pienamente conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Il Presidente illustra quindi i testi aggiornati degli articoli citati, redatti al fine di superare i rilievi sollevati dall'ufficio regionale in materia di composizione della base associativa, esercizio del diritto di voto per i minori e abolizione dell'istituto della cooptazione per la sostituzione dei consiglieri. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie (Artt. 4, 6 e 9) illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di curare tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la registrazione del presente verbale e dello Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché l'invio della documentazione richiesta all'Ufficio Regionale competente entro i termini prescritti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 16.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE (Sandro Camisa)

IL SEGRETARIO (Massimiliano Fiorilli)

Associazione "L'OFFICINA DELLA MUSICA" - Statuto



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede e durata

E' costituita, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (in sigla CTS), e successive modificazioni ed integrazioni un'associazione non riconosciuta denominata "L'OFFICINA DELLA MUSICA", senza fini di lucro, con sede legale nel comune di Piacenza.

L'acronimo "APS" sarà inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'associazione sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS) e finché permane tale iscrizione, pertanto, dopo l'iscrizione la denominazione diventerà "**L'OFFICINA DELLA MUSICA APS**". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

La variazione della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non necessita di modifiche statutarie e può essere deliberata dall'assemblea ordinaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l);

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d)

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a)

L'associazione intende operare nell'ambito del territorio piacentino e nazionale al fine di

- a. diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- b. ampliare la conoscenza della cultura musicale attraverso contatti fra persone enti ed associazioni;

- c. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- d. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- e. porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie espressioni della musicoterapia un sollievo al proprio disagio.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di associazioni, concerti, manifestazioni, iniziative di studio e di formazione musicale ed ogni altra iniziativa coerente con gli scopi associativi.

Attività diverse: L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

Attività di raccolta fondi: L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione agli associati o al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione è centro di vita associativa, ha piena autonomia giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale. L'associazione è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità e pari opportunità.

L'attività sociale è svolta a favore di associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, senza vincoli di subordinazione e senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati;



- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o di servizio svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art 6 del D.lgs. n.117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il numero di eventuali altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al 50% del numero delle APS associate.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e non discriminazione tra le parti.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:

a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;

b) nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali

raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde:

- per decesso di persona fisica o scioglimento dell'ente associativo;
- per recesso da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o PEC almeno quindici giorni prima dello scadere dell'anno in corso; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- per decadenza (mancato versamento della quota associativa, trascorso un mese dall'eventuale sollecito);
- per esclusione (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari);

La decadenza è accertata dall'assemblea dei soci in sede ordinaria. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

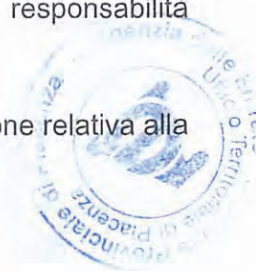
I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà



posta in discussione; per i soci minorenni il diritto di voto e la partecipazione all'assemblea sono esercitati per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;

- ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.



Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- individua e incarica destinatari di contratti di lavoro a svolgere le attività per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere affisse nella sede sociale e possono essere inviate via e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata da recapitarsi al recapito risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso contiene il luogo, la

data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e la modifica dello statuto che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- nominare al suo interno un Presidente, e un Vice-Presidente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte, in assenza di giustificato motivo.

Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo da



parte dell'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato. Il Consiglio direttivo è convocato di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. È convocato mediante e-mail, pec, fax, telegramma, social network protetto, messaggio, lettera brevi manu, posta prioritaria o raccomandata indicando l'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato, almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a uno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo, o in mancanza dal consigliere più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.



I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.16 Rinvio

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto

Famido Camilleri
F.lli. M.lli.



Registrazione di Atto Privato

Il 08/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGX , serie 3 , numero 940

data di stipula: 30/05/2026

ident.vo telematico: TGX26L000940000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01701410332

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01701410332				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24